



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Al Presidente e Pres. Aggiunto Sezione GIP, magistrati della Sezione GIP e magistrati

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente delle Camere Penali

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di appello

*Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di appello
Sede*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83 comma settimo D.L. 17 marzo n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020;

Viste le linee guida del CSM rivolte agli Uffici Giudiziari in data 26 marzo 2020 in ordine alle misure da adottare a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 2019, con particolare riguardo alla parte che prevede l'organizzazione dei servizi interni del settore penale;

Richiamate tutte le precedenti comunicazioni formali ed informali, ai presidenti di sezione;

In esito agli incontri e all'interlocuzione con il Presidente ed il Presidente Aggiunto della sezione del giudice delle indagini e delle udienze preliminari e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nonché con il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, con il Presidente delle Camere Penali;

Sentito il Presidente della Corte d'Appello e per suo tramite l'Autorità sanitaria regionale

ADOTTA

le seguenti linee guida per le attività della Sezione del Giudice delle Indagini e della Udienza preliminare a valere a tutto il 30 giugno 2020 salvo proroga, e comunque fino a cessazione dell'emergenza sanitaria

1 - Udienze che verranno necessariamente trattate

Nel periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020 saranno celebrate tutte le udienze con imputati sottoposti a misura cautelare personale, con qualunque rito (udienza preliminare, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta) secondo il calendario fissato dalla Sezione.

L'udienza verrà di norma celebrata nell'Aula 9 mediante videoconferenza, salva la possibilità di utilizzo, in caso di contingente indisponibilità della stessa, della piattaforma Teams con la presenza del giudice e dell'assistente in Tribunale.

In tal caso verrà data apposita comunicazione dalla cancelleria.

Sarà possibile al difensore l'accesso in cancelleria per la visione del fascicolo, secondo le disposizioni generali sugli accessi in Tribunale impartite dalla Presidenza.

2. Udienze camerale (artt. 127, 666 c.p.p.)

2.1. *Udienze a partecipazione necessaria*: Si tratta degli incidenti di esecuzione, la cui disciplina va tenuta distinta, in relazione all'oggetto.

Saranno trattati esclusivamente gli incidenti di esecuzione che abbiano ad oggetto questioni sul titolo esecutivo (art. 670 cpp) o che riguardino istanze (declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, richieste di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, rideterminazione *in executivis* della pena) dal cui accoglimento potrebbe derivare la liberazione del condannato nei successivi sei mesi.

2.2. *Udienze a partecipazione non necessaria*: si tratta, in sostanza, delle udienze in materia di sospensione del processo con messa alla prova (MAP), delle udienze fissate a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, di applicazione della pena o in sede di indagini preliminari o a seguito dell'opposizione a decreto penale.

Tali udienze - nelle quali il tema di decisione è già ampiamente delineato e non richiede la trattazione orale o può, comunque, svolgersi in via cartolare [ad esempio attraverso il deposito in cancelleria o l'invio via pec di memorie entro cinque giorni dalla data dell'udienza (art. 127 c. 2)] - saranno tenute in via generale senza la presenza delle parti interessate con modalità equiparabili a quanto già previsto in via generale per i procedimenti in cassazione (art. 611 c.p.p.) o di reclamo contro le archiviazioni (art. 410-bis c.p.p.).

Anche in questo caso sarà possibile la visione del fascicolo in cancelleria, alle condizioni già indicate. Nel caso in cui una delle parti chieda che si proceda alla celebrazione dell'udienza camerale, il procedimento verrà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.

3. Procedimenti con piu' imputati, alcuni dei quali detenuti.

Nel caso in cui sia fissata udienza per processi con piu' di 10 imputati, parte dei quali detenuti e/o sottoposti a misure cautelari si demanda al giudice la valutazione relativa alla possibilità o meno di uno stralcio per la trattazione delle sole posizioni relative ad imputati sottoposti a misura cautelare.

Se tale possibilità è esclusa e il giudice rilevi che il processo, per il numero delle posizioni o per ragioni di carattere tecnico che non consentono una simultanea trattazione da remoto (ad es. per la indisponibilità delle postazioni) o la sua celebrazione mediante videoconferenza plurima con la presenza nell'aula di udienza di un numero di soggetti non rispondente alle indicazioni dell'autorità sanitaria sulle esigenze di distanziamento sociale, non possa essere celebrato, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020, restando nel frattempo sospeso, secondo il combinato disposto dell'art. 83 c. 7 lett. g) e 9 d.l. 18/2020, il termine di fase della misura cautelare per il periodo compreso tra la data dell'udienza e il 30 giugno 2020.

4. Udienze di convalida dell'arresto o del fermo o dell'allontanamento dalla casa familiare. Interrogatori di garanzia

Le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e gli interrogatori di garanzia con indagati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere avranno luogo da remoto via Teams secondo il protocollo già in vigore per il giudizio direttissimo, con il seguente adattamento:

- la cancelleria provvederà, all'atto della notifica della fissazione dell'udienza, a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica ordinaria che il difensore avrà indicato al momento della compilazione del verbale, il fascicolo della convalida; nel caso dell'interrogatorio di garanzia il difensore potrà accedere alla cancelleria, secondo le prescrizioni disposte in via generale per la consultazione degli atti ivi depositati ex art. 293 c. 3 c.p.p.

Nel caso in cui l'interrogatorio di garanzia debba svolgersi nei confronti di indagato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari o a misure cautelari non detentive l'incombente si svolgerà via Teams nei luoghi e secondo le modalità già previste nel Protocollo in vigore nel Tribunale di Bologna per lo svolgimento delle convalide in direttissima.

5. Modalità di svolgimento delle udienze

Le udienze fissate nell'Aula 9 si svolgeranno ad orari opportunamente distanziati, in modo da assicurare tra l'una e l'altra almeno 15 minuti di aereazione.

L'accesso per gli Avvocati, i loro assistiti e i soggetti legittimati a prendervi parte (interpreti) avrà luogo esclusivamente dall'ingresso che affaccia sul cortile interno del Tribunale.

Sarà consentita la partecipazione dei soli avvocati e delle parti (con esclusione, quindi, della persona offesa non costituita parte civile)

Sarà obbligatorio l'utilizzo di DPI.

Gli interessati, seguendo i percorsi indicati dalla Presidenza, attenderanno nel cortile la chiamata del processo da parte dell'assistente.

Non sono ammessi i praticanti avvocati o soggetti diversi dai m.o.t. o dai tirocinanti ex art. 73 presso l'Ufficio del processo.

In ogni caso si fa rinvio alle indicazioni che saranno contenute nel decreto, vincolanti sul punto ex art. 83 c. 7 lett. d).

6. Processi con imputati liberi (anche nel mese di luglio)

Resta salva la possibilità - condizionata alla valutazione di idoneità dell'Autorità sanitaria - di celebrare udienze con imputati liberi, nelle Aule 6, 6-bis (intendendosi per tale la camera di consiglio dell'Aula 6) e 13 relative a processi con un solo imputato, non essendo le stesse utilizzabili altrimenti, per ragioni di distanziamento sociale ^(a).

Per la loro modalità di svolgimento valgono le stesse regole sub 5).

Le udienze si celebreranno in tali aule anche nel caso in cui nel frattempo abbia luogo il trasferimento nella Sede di Via D'Azeglio, 56.

L'Ufficio si riserva altresì di poter celebrare, non opponendosi il difensore, udienze secondo modalità da remoto, ove nel frattempo sia entrata in vigore la normativa ^(b).

^(a) Tali aule si caratterizzano per essere situate al pianterreno e per avere accesso quasi diretto dal cortile o comunque dal porticato esterno.

^(b) Nel momento in cui si scrive non risulta ancora convertito in legge il decreto 18/2020 con l'emendamento governativo che introdurrebbe il c. 12-bis.=

Le udienze che non verranno trattate saranno rinviate con comunicazione notificata dalla cancelleria a tutte le parti.

Si chiede di sensibilizzare gli avvocati a limitare la presenza in udienza dei propri assistiti a quanto necessario per l'efficace svolgimento del diritto di difesa (esame o interrogatorio).

7. Comunicazioni alla Procura della Repubblica

L'Ufficio provvederà tempestivamente a fornire i nuovi calendari delle udienze all'Ufficio Programmazione della Procura.

Bologna, **30 APR 2020**

Il Presidente
(dott. Francesco Caruso)

